



REGOLAMENTO per la VALUTAZIONE degli ALUNNI

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009

Maria Rosaria Bottazzo
Istituto Comprensivo Botrugno

11 articoli (+3) per:

- Coordinare le disposizioni sulla valutazione degli alunni;
- Enuclearne le modalità applicative
(come previsto dalla legge 30 ottobre 2008 n°169).

ART. 1: Oggetto del regolamento

Finalità e caratteri della valutazione

Ogni alunno ha diritto a una valutazione
TRASPARENTE e **TEMPESTIVA**



Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare **omogeneità**, **equità** e **trasparenza** della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del **Piano dell'Offerta Formativa**.

OGGETTO e OBIETTIVI della VALUTAZIONE

OGGETTO

1. Processo di apprendimento;
2. Comportamento;
3. Rendimento scolastico.

OBIETTIVI

1. Promozione dei processi di autovalutazione degli alunni;
2. Miglioramento dei livelli di conoscenza;
3. Successo formativo, *in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente della "Strategia di Lisbona"*.



*Le verifiche intermedie
e le valutazioni
periodiche e finali
sul rendimento scolastico
devono essere*
COERENTI
*con gli
obiettivi di apprendimento
previsti dal
Piano dell'Offerta Formativa*

Maria Rosaria Bottazzo
Istituto Comprensivo Botrugno

Le scuole assicurano alle famiglie una informazione tempestiva sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni avvalendosi,



nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,



anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.



ART. 2

Valutazione degli alunni nel primo ciclo

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata:

Nella **SCUOLA PRIMARIA** dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.



Nella **SCUOLA SECONDARIA di primo grado**, dal Consiglio di Classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.



DOCUMENTO di VALUTAZIONE

I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni.



*Rientra negli adempimenti delle scuole
predisporre i documenti di valutazione
(Art. 14, comma 2, DPR 8 marzo 1999, n. 275)*

Insegnamento dello strumento musicale

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale.



Insegnamento della religione cattolica

La valutazione dell'insegnamento della **RELIGIONE CATTOLICA** *(resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)* è espressa senza attribuzione di voto numerico, ma mediante una speciale nota *(da consegnare unitamente al documento di valutazione)* riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

DOCENTI di SOSTEGNO

- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
- Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

ESPERTI ESTERNI

Gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa (compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica) forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.



Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata **in presenza di carenze** relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni, è espressa:

- Nella **SCUOLA PRIMARIA** dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un *giudizio*, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti;
- Nella **SCUOLA SECONDARIA di primo grado** con *voto numerico* espresso collegialmente in decimi, *illustrato con specifica nota* e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.



ART. 3

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (3/4 del monte ore annuale), **per:**

- gli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a **6/10** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- un voto nel comportamento non inferiore a **6/10**.

ESITO dell'ESAME di STATO

All'esito dell'esame di Stato concorrono:

- gli esiti delle prove scritte;
- gli esiti delle prove orali;
- l'esito della prova nazionale.

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.



Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.



ART. 4 *Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado*

Vengono confermate le stesse disposizioni riguardanti gli alunni della scuola secondaria di primo grado con delle integrazioni.

- La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
- I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati.

In caso di insufficienze nello scrutinio finale...

- Il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
- L'esito viene comunicato alle famiglie.
- A conclusione degli interventi di recupero, il consiglio di classe, previo accertamento del recupero delle carenze formative (*da effettuarsi non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*), procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

ART. 5: ASSOLVIMENTO dell'OBBLIGO SCOLASTICO

L'istruzione obbligatoria è impartita per
almeno 10 anni nel quadro del
diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione.

ART. 6: Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

Sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 6/10, anche nel comportamento.

Sono inoltre ammessi, a domanda, gli alunni che:

- nello scrutinio finale della penultima classe, hanno riportato 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento;
- che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- hanno riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze.

ART. 7: *Valutazione del comportamento*

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, si propone di favorire l'acquisizione di una *coscienza civile* basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza:

- nell'adempimento dei propri doveri,
- nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,
- nel rispetto dei diritti altrui,
- nel rispetto delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 (in sede di scrutinio intermedio e/o finale) ***è decisa dal CONSIGLIO di CLASSE*** nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per

1. essersi reso responsabile di infrazioni ai doveri stabiliti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 28 giugno):

- Frequenza irregolare e mancato assolvimento degli impegni di studio;
- Mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e degli altri studenti;
- Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dai regolamenti della scuola;
- Danneggiamento a strutture, attrezzature e locali scolastici;

2. aver commesso reati e/o costituire pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 – art. 4 dello stesso Statuto).

ART. 8: CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE

La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al termine:

1



della
Scuola Primaria

2




della
**Scuola Secondaria
di I° grado**

3



dell'**Obbligo
di Istruzione**

4



della
**Scuola Secondaria
di II° grado**

- Le competenze acquisite dagli alunni sono **descritte, certificate e accompagnate da una valutazione in decimi.**
- Le certificazioni delle competenze sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali.
- Con decreto del MIUR, ai sensi del Regolamento sull'Autonomia, sono adottati i modelli per le certificazioni.

ART. 9: *Valutazione degli alunni con disabilità*

- Gli alunni con disabilità certificata vengono valutati con riferimento a: **1)comportamento, 2) discipline, 3) attività svolte** sulla base del piano educativo individualizzato.
- Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte **prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale** idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.
- Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
- Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo ai fini dell'iscrizione e della frequenza delle classi successive e del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Attestato degli alunni disabili al termine del secondo ciclo di istruzione

All'alunno con disabilità che non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un **ATTESTATO** recante elementi informativi relativi a:

- l'indirizzo e la durata del corso di studi seguito;
- le materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna;
- le competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite;
- i crediti formativi documentati.

ART. 10: *Valutazione degli alunni con DSA*

(Difficoltà Specifiche di Apprendimento)

Per gli alunni con **DSA** (*disgrafia, dislessia, discalculia, ecc*) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.


A tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati:

- **STRUMENTI COMPENSATIVI** (*programmi di videoscrittura, sintesi vocale, calcolatrici, ecc.*);
- **MISURE DISPENSATIVE** (*vengono dispensati dall'eseguire alcune attività come la lettura ad alta voce, la scrittura, l'uso del vocabolario, il ricorso alle tabelline, ecc...*)

ART. 10: *Valutazione degli alunni in ospedale*

Per gli alunni che frequentano per periodi **temporalmente rilevanti** (ma non prevalenti) corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, saranno i docenti in servizio presso tali strutture a trasmettere alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato.

Nel caso in cui la frequenza di tali corsi ha una **durata prevalente** rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.



Ed ora...

...PROVIAMO A REGOLARCI!!!